



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

La Manovra correttiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell' 11.8.2006 e il collegato alla finanziaria 2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.11.2006 n. 286 hanno introdotto molte novità sostanziali e formali in campo fiscale e per quanto concerne gli adempimenti contabili degli esercenti arti e professioni.

Di seguito si fornisce una sintetica analisi delle principali novità.

OBBLIGO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELL'ELENCO CLIENTI E FORNITORI

Già con riferimento al periodo d'imposta 2006, tutti i soggetti titolari di partita Iva dovranno inviare obbligatoriamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l'elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori). Tale obbligo verrà meno solo a seguito della introduzione della fatturazione informatica.

La cadenza dell'invio è annuale e dovrà essere effettuata entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle fatture emesse e ricevute nell'anno d'imposta precedente (quindi, per l'anno 2006, entro il prossimo 29 aprile 2007).

Le sanzioni amministrative previste per la mancata presentazione degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, vanno da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro. In proposito è stato chiarito che è possibile applicare il cosiddetto istituto del "ravvedimento operoso" e, quindi, sarà possibile reinviare tali elenchi al fine di correggere eventuali errori od omissioni, con il pagamento di sanzioni ridotte.

L'aspetto più delicato del nuovo obbligo riguarda il contenuto dei dati che dovranno essere inseriti negli elenchi clienti e fornitori. Con riferimento alle fatture emesse (elenco clienti) il provvedimento istitutivo dell'obbligo prevede:

- per l'anno d'imposta 2006 la sola indicazione dei clienti titolari di partita Iva nei cui confronti è stata emessa fattura;
- dall'anno d'imposta 2007 l'indicazione di tutti i clienti (sia titolari di partita Iva che privati) nei cui confronti è stata emessa fattura.

Questa previsione, ovviamente, semplifica la raccolta dei dati relativi all'anno in corso (2006) che non dovrà riguardare i clienti non titolari di partita Iva. Si ricorda, tuttavia, che **in relazione alle fatture emesse a partire dal prossimo 1° gennaio 2007**, dovranno essere recuperati i dati relativi a tutti i soggetti (anche privati) nei cui confronti verrà emessa fattura.

Con riferimento ai fornitori, invece, è prevista la indicazione dei soli soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva. Non rilevano, quindi, gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell'Iva.

Negli elenchi clienti e fornitori andranno indicati.

- il codice fiscale
- l'importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni in aumento e in diminuzione (evidenziando l'imponibile, l'imposta, le operazioni non imponibili e quelle esenti).

Con riferimento alla richiesta del **codice fiscale** sia dei fornitori che dei clienti si forniscono le seguenti utili indicazioni:

- per l'anno 2006 tale dato riguarda solo soggetti titolari di partita Iva;
- dal 1° gennaio 2007 tale dato riguarderà anche i soggetti non titolari di partita Iva nei cui confronti vengono emesse fatture (cioè i clienti);
- con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, studi associati, enti non commerciali) si osserva che non sempre (anche se ciò accade in moltissimi casi) il numero di partita coincide con il codice fiscale. Ad esempio:
 - per i soggetti costituiti prima del 01.01.2002, lo spostamento del domicilio fiscale in altra provincia determinava la modifica della partita Iva rispetto al codice fiscale.
 - per gli enti non commerciali l'apertura della partita Iva in un momento successivo rispetto alla loro costituzione determina l'attribuzione di un numero di partita Iva diverso da quello del codice fiscale.

Si raccomanda, pertanto, sia in relazione alle fatture emesse che a quelle ricevute, di reperire correttamente il dato del codice fiscale al fine di poter assolvere correttamente all'obbligo di trasmissione dell'elenco clienti e fornitori, senza incorrere in sanzioni;

- riguardo al reperimento del codice fiscale delle persone fisiche (per il 2006 solo dei clienti e fornitori titolari di partita Iva e dal 2007 anche con riferimento ai clienti non titolari di partita Iva) va segnalata la necessità di ottenere oltre al numero di codice fiscale anche gli elementi che consentono di calcolarlo (nome, cognome, luogo e data di nascita); ciò al fine di evitare errori nella compilazione degli elenchi clienti e fornitori.

LAVORO AUTONOMO - NUOVE REGOLE “CONTABILI” PER I PROFESSIONISTI

La cosiddetta *Manovra-bis* introduce alcune nuove regole “contabili” per i professionisti volte ad intensificare il controllo su tali soggetti.

I vincoli del conto corrente

Per i lavoratori autonomi infatti la manovra d'estate prevede due nuovi obblighi:

- quello di far transitare per il tramite di conti correnti bancari o postali i movimenti finanziari attinenti l'attività professionale;
- quello di incassare i compensi professionali il cui importo unitario ecceda specifici ammontari, tramite forme di pagamento diverse dal denaro contante (assegni non trasferibili, bonifici ecc.)

L'intento del Legislatore è quello di obbligare i professionisti a gestire i movimenti finanziari afferenti le operazioni attive attraverso strumenti che permettano di tenere monitorati gli incassi, nell'ottica di agevolare l'eventuale fase istruttoria della verifica fiscale e, infine, del successivo accertamento.

L'Agenzia delle Entrate, con C.M. n. 28/E/2006, ha confermato che i conti correnti bancari o postali non necessariamente devono essere “dedicati” esclusivamente all'attività professionale, ma possono essere utilizzati anche per le operazioni non afferenti l'esercizio dell'arte o della professione.

Mi sembra, comunque, assolutamente opportuno consigliare di separare i movimenti personali da quelli professionali, ciò anche in relazione alle problematiche legate ai nuovi accertamenti bancari introdotti con la Finanziaria 2005; sul punto, tra l'altro, l'Agenzia ha specificato che prelievi che

possano essere ragionevolmente ricondotti alle normali esigenze personali o familiari non legittimeranno alcun accertamento.

Le modalità di incasso delle parcelle

L'altra novità per i lavoratori autonomi è quella che prevede che i compensi devono essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bonifici, ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori alla tabella riepilogativa sotto riportata.

Anche in questo caso diventa chiaro l'intento del legislatore che è quello di limitare drasticamente l'utilizzo del contante nelle transazioni con i professionisti.

ENTRATA IN VIGORE PER STADI	
ANNO	LIMITE MASSIMO INCASSABILE IN DENARO
dal 12 agosto 2006	1.000 €
dal 1 luglio 2007 (1 luglio 2008)*	500 €
dal 1 luglio 2008 (1 luglio 2009)*	100 €

LE DISPOSIZIONI A REGIME DAL 1 luglio 2008		
INCASSO COMPENSI	CONTANTI	ASSEGNI NON TRASFERIBILI, BONIFICI, SISTEMI ELETTRONICI DI PAGAMENTO, ALTRE MODALITA' DI PAGAMENTO BANCARIO E POSTALE
INFERIORI A Euro 100	SI	SI
SUPERIORI A Euro 100	<u>NO</u>	SI

Nota* Nuove decorrenze previste dal disegno di legge Finanziaria 2007.

LAVORO AUTONOMO - NUOVE REGOLE PER DETERMINARE IL REDDITO DEI PROFESSIONISTI

Tra le modifiche apportate dalla Manovra-bis e dal Collegato alla Finanziaria, alcune rilevano in maniera significativa per la categoria dei lavoratori autonomi. In particolare, sono state apportate le

seguenti novità al Testo Unico, nella parte che si riferisce alla determinazione del reddito dei professionisti:

- concorrenza alla formazione del reddito delle plusvalenze e delle minusvalenze, salvo che per immobili e oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione;
- concorrenza alla formazione del reddito professionale dei corrispettivi percepiti a fronte della cessione della clientela o del marchio;
- integrale deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista, se addebitate in parcella;
- deducibilità ammessa nella misura del 25% dei costi di acquisto e funzionamento limitatamente ad una sola autovettura; se l'attività è svolta da società semplici o associazione professionali, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

Rilevanza di plusvalenze e minusvalenze

Secondo le nuove disposizioni, in vigore dal 4 luglio scorso, concorrono ora a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

In pratica, la norma ricalca quanto disciplinato per le imprese, con la differenza legata alla percezione (criterio di cassa) del corrispettivo o dell'indennità, per chi esercita arti o professioni, rispetto al conseguimento degli stessi elementi nell'ambito del reddito di impresa.

Vista la sostanziale equiparazione, per quanto in commento, tra redditi di lavoro autonomo e di impresa, è facile ritenere che troveranno applicazione tutte le indicazioni giurisprudenziali e di prassi sin qui fornite con riferimento al reddito di impresa, in quanto applicabili per analogia.

A differenza di quanto previsto per le imprese, però, i professionisti non avranno la possibilità di rateizzare le plusvalenze nelle ipotesi di possesso dei beni strumentali per un periodo non inferiore ai tre anni.

Cessione della clientela dello studio.

Cambiando decisamente indirizzo rispetto al passato, con le modifiche ora introdotte concorrono alla formazione del reddito le somme percepite dal professionista a seguito della cessione della clientela, o comunque di elementi "immateriali" riferibili all'attività artistica o professionale.

Solo pochi mesi fa (con la R.M. n. 30/E del 16/2/2006), l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che:

- 1) il costo sostenuto da un professionista per l'utilizzo e lo sfruttamento del nome ("*segno grafico idoneo a richiamare l'immagine dello studio*", nella sostanza un marchio, anche se l'Agenzia precisa che questo è un elemento tipico di un contesto imprenditoriale) di un noto studio legale, è deducibile integralmente nel periodo di imposta in cui il costo stesso è stato effettivamente sostenuto;

2) ma, soprattutto, che la somma percepita dal cedente assumeva rilevanza come reddito diverso, in quanto derivante dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

In precedenza, con altra risoluzione del 2002, l'Amministrazione era intervenuta proprio in merito alla clientela dello studio, specificando che costituiva reddito diverso quello derivante dalla cessione di parte dell'attività e della clientela effettuata da un professionista nei confronti di un altro.

Da segnalare, in conclusione, l'introduzione della possibilità di assoggettare a tassazione separata i corrispettivi, se percepiti in una unica soluzione.

LAVORO AUTONOMO – RIMBORSI SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

L'articolo 36 del D.L. n. 223/06 convertito in L. n. 248/06, al co. 29 lett. a) n. 2), modifica la disposizione contenuta nel co. 5 dell'art. 54 del Tuir in tema di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Al citato co. 5, infatti, viene aggiunto un periodo che di seguito di riporta (evidenziato in grassetto).

Il comma 5

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. **Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi riaddebitate in fattura.**

Per effetto della nuova disposizione, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sostenute dal committente (ad esempio una società che organizza convegni ma anche una società il cui amministratore è titolare di partita Iva) sono integralmente deducibili da parte del professionista/relatore (e non scontano, quindi, il limite alla deducibilità pari al 2% dei compensi annui), se quest'ultimo le inserisce in fattura trattandole alla stregua di un compenso in natura.

La conseguenza di ciò è che, a fronte della integrale deducibilità, le somme riaddebitate al committente a tale titolo – trattandosi di compensi – vanno assoggettate tanto a ritenuta quanto a contribuzione previdenziale.

La ratio della norma sta nel fatto che tali spese vengono considerate connesse all'incarico professionale assegnato e come tali, devono essere ricomprese nella nozione di compenso di cui all'art. 54 co. 1 del Tuir.

La situazione delle spese anticipate dal committente e addebitate in fattura dal professionista viene, quindi, di fatto equiparata a quella del professionista che sostiene direttamente le predette spese di vitto e alloggio e poi le ribalta al committente.

L'impostazione così delineata dal nuovo co. 5 dell'art. 54 del Tuir, tuttavia, determina delle complicazioni di carattere procedurale che dovranno essere gestite con molta attenzione al fine di evitare indebite duplicazioni nella deduzione di tali spese.

Di seguito, si descrivono le modalità che professionista e committente dovranno seguire per gestire correttamente l'anticipazione dei costi da parte del committente ed il successivo addebito nella fattura emessa dal professionista.

Modalità per l'anticipo dei costi di vitto e alloggio da parte del committente

1. Il committente sostiene la spesa con documento a lui intestato e il nome del professionista come fruitore del servizio.
2. Il committente comunica al professionista l'ammontare dell'anticipo e non lo considera (solo temporaneamente) come costo deducibile, bensì come una mera anticipazione.
3. Il professionista recepisce l'importo e lo considera come costo che non soggiace alla limitazione del 2%.
4. Il professionista emette parcella comprensiva dei compensi e della quota di spese (già pagata dal committente).
5. Il committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione maggiorata dei rimborsi spese.

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI 2007

NOTA:

. Se il termine di presentazione di dichiarazioni o comunicazioni scade sabato è prorogato d'ufficio al primo giorno feriale successivo (artt. 2 e 8-bis, D.P.R. 322/1998);

.. Se il termine di versamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, D.Lgs. 241/1997).

1° GENNAIO: dal 1 gennaio le persone fisiche titolari di partita iva e le società di persone e associazioni professionali sono obbligate ad utilizzare unicamente il canale telematico per il versamento delle imposte e dei contributi.

28 FEBBRAIO: presentazione telematica del modello di comunicazione annuale dei dati iva.

15 MARZO: consegna delle certificazioni relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute effettuate nell'anno precedente, compresi i CUD ai dipendenti.

29 APRILE: presentazione telematica elenco clienti e fornitori.

16 GIUGNO: versamento del saldo Irpef ed Irap anno d'imposta 2006 e del 1° acconto Irpef ed Irap anno d'imposta 2007, o della prima rata, dovuto in base alla dichiarazione dei redditi.

16 GIUGNO: versamento 1° rata ICI.

16 LUGLIO: versamento del saldo Irpef ed Irap anno d'imposta 2006 e del 1° acconto Irpef ed Irap anno d'imposta 2007, o della prima rata, dovuto in base alla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,40%.

31 LUGLIO: presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi.

30 SETTEMBRE: trasmissione telematica del Modello 770 semplificato contenente i dati fiscali e contributivi contenuti nelle certificazioni rilasciate ai contribuenti.

30 NOVEMBRE: versamento 2° acconto Irpef ed Irap per l'anno d'imposta 2007.

16 DICEMBRE: versamento saldo ICI.

Dott. Andrea Tauber

commercialista

27 DICEMBRE: versamento acconto Iva.

Verona, 12 dicembre 2006

scritto per l'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli avvocati dal Dott. Andrea Tauber di Verona